

RINNOVO CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'AZIENDA USL UMBRIA 2 E L'ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA, CON SEDE LEGALE IN VIA FILITTERIA n° 25, SPOLETO (PG), PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DIURNA E RESIDENZIALE A DISABILI FISICI, PSICHICI E SENSORIALI PRESSO IL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO ED EDUCATIVO RESIDENZIALE E DIURNO DENOMINATO " OPERA MONSIGNOR BONILLI " IN TREVI - PERIODO 01/01/2015 – 31/12/2017.

L'Azienda USL Umbria 2, rappresentata dal Dott. Sandro Fratini nella qualità di Direttore Generale, con sede legale (provvisoria) in Viale Donato Bramanti n° 37 - Terni, Codice fiscale e partita IVA 01499590550

E

l'Istituto delle suore della Sacra Famiglia, con sede legale in via Filitteria n° 25, Spoleto (PG) legalmente rappresentante da Suor Per Franca

premesso che:

Con Determina del Direttore Generale n° 516 del 29/12/2011 l' ex Azienda USL n° 3 di Foligno ha rinnovato la convenzione in essere con l'Istituto delle suore della Sacra Famiglia, con sede legale in via Filitteria n° 25, Spoleto (PG), per l'erogazione di prestazioni di assistenza diurna e residenziale volte a disabili fisici, psichici e sensoriali presso il Centro socio-riabilitativo ed educativo denominato " Opera monsignor Bonilli " ed ubicato in vocabolo Lacrime, Trevi, per un numero massimo complessivo di n. 20 posti letto, con validità dal 01/01/2012 al 31/12/14.

Visto l'approssimarsi della scadenza della convenzione in essere la Direttrice del Centro " Opera monsignor Bonilli " ha chiesto con nota del 15/12/2014 il rinnovo della stessa.

ISTITUTO DELLE SUORE
DELLA SACRA FAMIGLIA
Via Filitteria, 25 - 06049 SPOLETO (PG)
Legale Rappresentante



Preso atto della necessità di rinnovare la convenzione in essere per garantire la continuità dei programmi assistenziali nei confronti delle persone che, in esito alla valutazione della competente Unità Multidisciplinare di Valutazione, sono considerate idonee ad essere ospitate nella struttura suddetta.

Tutto quanto sopra premesso si conviene

Il rinnovo della convenzione in essere che disciplina i rapporti tra l' Azienda USL Umbria n° 2 e l'Istituto delle suore della Sacra Famiglia, con sede legale in via Filitteria n° 25, Spoleto (PG), per l'erogazione di prestazioni di assistenza diurna e residenziale volte a disabili fisici, psichici e sensoriali presso il Centro socio-riabilitativo ed educativo denominato " Opera monsignor Bonilli " ed ubicato in vocabolo Lacrime, Trevi, come di seguito specificato:

Art. 1 – Oggetto.

La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Individuazione dei soggetti destinatari.

Il Centro Socio-riabilitativo ed educativo denominato " Opera monsignor Bonilli " ed ubicato in vocabolo Lacrime, Trevi, svolge un servizio di accoglienza residenziale a carattere socio riabilitativo ed educativo con percorsi socio riabilitativi di breve, medio e lungo periodo, per persone con disabilità grave, adulte, di entrambi i sessi, in età post scolare, per le quali non vengano ritenuti praticabili percorsi alternativi di inserimento sociale, formativo e produttivo.

Art. 3 – Tariffe.

La quota pro-capite giornaliera omnicomprensiva per la residenzialità per soggetti disabili applicata dalla Regione Umbria è pari ad € 86,20 pro die, così come disposto dalla D.G.R. n° 1708/09.

La quota pro capite giornaliera a carico del Fondo Sanitario concordata è pari ad € 60,34 (sessanta/34), che rappresenta il 70% della quota pro capite giornaliera.



Per ogni giorno di assenza dell'utente dal Centro " Opera monsignor Bonilli " conseguente a ricoveri ospedalieri, il costo giornaliero della retta a carico dell'Azienda USL verrà ridotto del 30%;

L'erogazione della quota capitaria avverrà solo a fronte delle presenze effettive dell'ospite.

Le parti concordano di determinare l'entità delle tariffe, avendo come tetto massimo quanto sopra indicato e graduando le stesse sulla base di una analisi delle voci di costo relative al carico assistenziale di ciascun utente, nonché al grado di complessità delle attività svolte all'interno del Centro. Tale quota è individuata per ogni ospite in base ai bisogni assistenziali stabiliti dalla UMVDa (Unità di Valutazione Multidimensionale Disabili Adulti) ed è precisata nella comunicazione di richiesta di ingresso dell'ospite nel Centro.

Qualora vengano inseriti nel Centro utenti con progetti riabilitativi che prevedono una frequenza part-time, la tariffa verrà rimodulata sulla scorta della tipologia di intervento e delle ore di frequenza al Centro.

Le parti si riservano di modificare la quota della retta a carico dell' Azienda USL Umbria n° 2 sulla base di nuove disposizioni regionali in materia.

Art. 4 – Accesso al Centro

L'accoglimento della richiesta di ingresso nel Centro " Opera monsignor Bonilli " viene disposto in base alla valutazione tecnica operata dalla UMV dell' Azienda USL Umbria n° 2 in collaborazione col Medico curante dell'assistito.

Il riconoscimento dell'integrazione sanitaria di cui all'articolo precedente verrà formalizzata dal Direttore del Distretto Sanitario competente per territorio ed avrà effetto dal giorno di inserimento nel Centro per i soggetti in possesso della valutazione della UMV.

La struttura si impegna a dare alla Direzione Distrettuale di riferimento comunicazione tempestiva della data di ingresso degli utenti nonché quella di eventuali dimissioni con relative motivazioni.

ISTITUTO DELLE SUORE
DELLA SACRA FAMIGLIA
Via Filetteria, 25 - 06045 SPOLETO (PG)
Legale Rappresentante



Art. 5 – Dimissioni dal Centro

La conclusione del progetto socio-riabilitativo viene concordata e programmata con i servizi socio-sanitari territorialmente competenti. Nella fase di dimissione verranno definiti tempi e modalità dell'attuazione della stessa garantendo le condizioni e le premesse per la realizzazione del nuovo progetto che deve essere in continuità con il lavoro svolto e prevedere i necessari supporti ed accompagnamenti.

Sarà cura dei servizi socio-sanitari che hanno seguito l'inserimento redigere apposita relazione alla UMVDa distrettuale sugli obiettivi e sulla evoluzione/cambiamento del progetto.

Art. 6 - Liquidazione Competenze

Per la stipula del presente accordo sarà acquisito d'ufficio dall' Azienda USL Umbria n° 2, Distretto Sanitario di Foligno, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10 della Legge n° 2/09, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo all'Istituto delle suore della Sacra Famiglia, con sede legale in via Filitteria n° 25, Spoleto (PG), per le attività svolte presso il Centro " Opera monsignor Bonilli " di Trevi .

I pagamenti interverranno a 90 gg dalla protocollazione, da parte dei competenti uffici della ASL, di regolari documenti contabili mensili, completi del relativo DURC.

Questi verranno emessi dopo la verifica ed accettazione formale o tacita da parte della Azienda USL del riepilogo delle prestazioni che la Struttura dovrà trasmettere, su apposito modello, entro il giorno sette del mese successivo a quello di riferimento.

Eventuali conguagli attivi o passivi dovranno essere regolati con l'emissione di documenti contabili entro 90 giorni dagli eventi di riferimento.

Art. 7 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Istituto delle suore della Sacra Famiglia, con sede legale in via Filitteria n° 25, Spoleto (PG), si assume, per l'attività del Centro " Opera monsignor Bonilli ", tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13/08/10 n° 136 e successive modifiche.

Il legale rappresentante dell'Istituto delle suore della Sacra Famiglia indicherà al momento della stipula della convenzione i conti correnti dedicati ed i nominativi dei soggetti che potranno operare su tali conti.

L'Istituto delle suore della Sacra Famiglia, con sede legale in via Filitteria n° 25, Spoleto (PG), si obbliga a comunicare all' Azienda USL Umbria n° 2, Distretto Sanitario di Foligno, ogni modifica relativa ai dati sopra richiamati.

Art. 8 – Obblighi di prestazione ed omnicomprensività della tariffa

A fronte dell'erogazione delle tariffe nei termini sopra specificati l'Istituto delle suore della Sacra Famiglia è tenuto ad erogare presso il Centro “ Opera monsignor Bonilli “ di Trevi tutte le prestazioni relative ad assistenza diretta alla persona, assistenza tutelare, servizio alberghiero, trasporto, assistenza sanitaria, assistenza sociale, attività riabilitativa, attività educative, occupazionali, ricreative e culturali riportate nel piano assistenziale personalizzato elaborato per ogni ospite e codificato nella cartella.

L'Istituto delle suore della Sacra Famiglia è tenuto altresì a garantire il flusso mensile di informazioni sulle condizioni cliniche degli ospiti secondo il modello previsto dalla Regione dell'Umbria (sistema Atl@nte). E' tenuto inoltre alla trasmissione dei flussi di governo (modello STS 24) nei tempi e nelle modalità dettate dall'Azienda. I dati inseriti nel modello STS 24 dovranno trovare corrispondenza con i dati inseriti in Atl@nte. Per tali incombenze l'Istituto delle suore della Sacra Famiglia è tenuto ad individuare un referente al quale sarà possibile indirizzare ogni comunicazione da parte dell'Azienda.

In ogni caso l'Istituto delle suore della Sacra Famiglia si impegna ad assolvere tutti i debiti informativi richiesti dalla Azienda.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi costituisce fattispecie sanzionabile ai sensi del successivo art.14.

ISTITUTO DELLE SUORE
DELLA SACRA FAMIGLIA
Via Filitteria, 25 - 06143 SPOLETO (PG)
Legale Rappresentante



Art. 9 – Requisiti di qualità

L'Istituto delle suore della Sacra Famiglia, con sede legale in via Filitteria n° 25, Spoleto (PG), si impegna a garantire nell'esercizio dell'attività del Centro "Opera monsignor Bonilli" di Trevi il rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 14 gennaio 1997, dalla D.G.R. 21/05 e dalla D.G.R. 1708/09.

In ogni caso, per quanto riguarda i requisiti di qualità, le parti concordano che l'accordo sarà adeguato contestualmente ai provvedimenti che verranno emessi sia a livello nazionale che regionale.

Il Centro "Opera monsignor Bonilli" si impegna:

- 1) ad esporre il regolamento interno del Centro;
- 2) a rendere pubbliche le prestazioni fruibili dagli ospiti e le tariffe praticate.

Art. 10 - Specialità e servizi

Il Centro socio-riabilitativo ed educativo denominato "Opera monsignor Bonilli" ed ubicato in vocabolo Lacrime, Trevi autorizzato dal competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali con Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n. 7486 del 11/10/2013 ha una capacità di accoglienza pari ad un massimo di n. 38 ospiti complessivi n. 38 ospiti dei quali 32 in regime residenziale e 6 in regime diurno;

Art. 11 – Personale

L'Istituto delle suore della Sacra Famiglia, con sede legale in via Filitteria n° 25, Spoleto (PG), si impegna ad impiegare personale sanitario e non sanitario, in base ai criteri indicati dalla D.G.R. n° 53 del 04/02/2004, in possesso delle idonee qualifiche professionali e con specifica formazione comprovata attraverso curricula ed attestati di frequenza a corsi di qualificazione specifici, con competenze professionali ed esperienza maturata nei servizi per la durata di almeno un anno. Si impegna altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato

L'elenco del personale che opera nella struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto dell'accordo, risulta da apposito elenco, depositato presso la Direzione del Distretto Sanitario di Foligno, al momento della stipula della convenzione. Nell'elenco viene indicato, accanto a ciascun nominativo, il profilo

professionale, la qualifica, la tipologia del rapporto contrattuale, l'orario settimanale svolto nella struttura, il curriculum formativo e lavorativo.

Tale elenco degli operatori unitamente al livello contrattuale ad essi riconosciuto deve essere successivamente prodotto ed inviato con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, alla Direzione del Distretto Sanitario di Foligno.

In caso di variazione del personale, anche se in via temporanea, l'Istituto delle suore della Sacra Famiglia si impegna a darne comunicazione entro 7 giorni alla Direzione del Distretto Sanitario di Foligno, allegando la documentazione richiesta relativa alla qualificazione professionale ed il livello contrattuale riconosciuto.

L'Istituto delle suore della Sacra Famiglia s'impegna ad applicare integralmente al personale sanitario e non sanitario i contratti collettivi di lavoro vigenti con le singole categorie di personale che operano nel Centro.

Art. 12 - Sicurezza sul luogo di lavoro

L'Istituto delle suore della Sacra Famiglia è tenuta a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro.

In particolare è tenuta:

- 1) all'osservanza dell'art. 26 del D.Lgs n° 81/08;
- 2) a comunicare formalmente all' Azienda USL Umbria n° 2, Distretto Sanitario di Foligno, il Documento di Valutazione dei Rischi relativo all'oggetto della presente convenzione.

Art. 13 – Documentazione

L'Istituto delle suore della Sacra Famiglia si impegna a tenere aggiornata la documentazione relativa agli ospiti del Centro “ Opera monsignor Bonilli “ di Trevi e all'organizzazione della vita comunitaria.

Gli strumenti essenziali della documentazione comprendono:

- scheda/cartella socio-riabilitativa individuale;
- scheda/cartella sanitaria ove necessaria;
- scheda di report e/o mensile sull'attività svolta;

- registro presenze ospiti;
- registro delle presenze del personale con indicazioni delle mansioni e dei turni di lavoro;
- eventuale altra documentazione richiesta dall'Azienda USL Umbria n° 2;

Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, la documentazione relativa agli ospiti dovrà essere esibita ai soggetti formalmente incaricati della vigilanza.

Art. 14 – Controlli

L' Azienda USL Umbria n° 2, tramite la Direzione di Distretto, attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto della presente convenzione (vigilare sull'andamento della struttura, controllare l'adempimento degli obblighi previsti, verificare che le attività svolte rispondano agli obiettivi stabiliti nei Piani di Assistenza Individuale, la corrispondenza tra il personale comunicato e quello effettivamente operante ecc...).

L'esito negativo del controllo comporta, a discrezione dell' Azienda USL Umbria n° 2, l'applicazione di una penale sulla tariffa giornaliera pro capite nella misura massima del 25% per il tempo intercorrente tra l'accertata e motivata contestazione ed il superamento delle carenze stesse.

In ogni caso il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali ha rilasciato l'autorizzazione.

Nel caso di eventuali inadempienze alle prescrizioni di cui alla presente convenzione , l'Azienda USL Umbria 2 è tenuta a contestare per iscritto le medesime.

Trascorsi 10 gg. dalla contestazione, qualora l'Istituto delle suore della Sacra Famiglia, affidatario del servizio non abbia provveduto a sanare le inadempienze, l' Azienda USL Umbria n° 2 adotterà i provvedimenti di competenza.

Qualora vi fosse reiterazione nella violazione di articoli della presente convenzione, l' Azienda USL Umbria n° 2 si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto.

L'Istituto delle suore della Sacra Famiglia si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire, al personale addetto al controllo dell' Azienda USL Umbria n° 2, l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

L'Istituto delle suore della Sacra Famiglia ha l'obbligo di tenere l'archivio degli ospiti contenente i dati anagrafici e le informazioni sullo stato di salute e sui bisogni assistenziali , presenza ed aggiornamento del piano assistenziale , nonché sulle risorse utilizzate per l'assistenza a ciascuna

tipologia di utenti al fine di consentirne una classificazione, secondo le indicazioni provenienti dalla Regione dell'Umbria e dall' Azienda USL Umbria n° 2.

Art. 15 - Continuità delle prestazioni

L'Istituto delle suore della Sacra Famiglia si impegna ad erogare le prestazioni di cui all'art. 8 per l'intero periodo di validità della convenzione.

Le richieste di interruzione dell'attività devono essere preventivamente autorizzate dall' Azienda USL Umbria n° 2.

Art. 16 - Debiti informativi

L'Istituto delle suore della Sacra Famiglia si impegna ad assolvere tutti i debiti informativi previsti dall' Azienda USL Umbria n° 2, dalla Regione dell'Umbria e dal Ministero della Salute.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi costituisce motivo di risoluzione della presente convenzione.

Art. 17 - Protezione dei dati personali

L'Istituto delle suore della Sacra Famiglia si impegna ad osservare scrupolosamente le disposizioni previste nel D. Lgs n° 196 del 30/06/03, " Codice in materia di protezione dei dati personali ".

L'Istituto delle suore della Sacra Famiglia è tenuto a mantenere riservati dati ed informazioni di cui possa venire a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, estendendo tale impegno ai propri dipendenti.

Le operazioni di trattamento dei dati ed informazioni suddette dovranno essere effettuate esclusivamente per il perseguimento delle finalità correlate ai servizi e alle attività oggetto della presente convenzione e non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi.

E' obbligatorio, inoltre, adottare idonee misure affinché nessuno possa prendere visione o impossessarsene, con particolare riguardo ai dati degli assistiti che consistono in dati sensibili e sanitari.

L'Istituto delle suore della Sacra Famiglia, in qualità di affidatario è designato quale " Responsabile esterno del trattamento dei dati " con conseguente assunzione dell'obbligo di ad ottemperare a quanto previsto dalla suddetta normativa, nonché ad adottare e/o integrare le specifiche istruzioni fornite dall' Azienda USL Umbria n° 2, titolare dei dati oggetto del trattamento stesso.

Alla scadenza della convenzione o, comunque al termine del rapporto di collaborazione, l'Istituto delle suore della Sacra Famiglia dovrà riconsegnare all' Azienda USL Umbria n° 2 tutti i dati di cui è in possesso, comunque conservati, e continuare a rispettare l'obbligo di riservatezza.

Tenendo conto delle responsabilità civili e penali connesse alla violazione della richiamata normativa sul trattamento dei dati personali, inoltre, è opportuno che all'interno della struttura sia adottata ogni opportuna misura fisica, logico-informatica e organizzativa prescritta.

Art. 18 - Copertura assicurativa

L'Istituto delle suore della Sacra Famiglia è tenuto a stipulare, per l'intero periodo di validità della convenzione, apposita copertura assicurativa di legge a favore degli utenti inseriti nel Centro " Opera monsignor Bonilli " di Trevi, che copra eventuali danni arrecati dal proprio personale agli ospiti, compresa la responsabilità civile di questi ultimi verso terzi per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura.

Di tali atti l'Istituto delle suore della Sacra Famiglia è tenuto a dare formale comunicazione all' Azienda USL Umbria n° 2, nella figura del Direttore del Distretto Sanitario di appartenenza dell'ospite.

Art. 19 – Durata dell'Accordo

La disciplina di cui al presente accordo ha validità a far data dal 01/01/15 e fino al 31/12/2017, salvo cessare immediatamente qualora venga revocata l'autorizzazione all'esercizio o l'accreditamento provvisorio oppure nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra S.S.R. e strutture sanitarie e socio sanitarie private.

Art. 20 – Disposizioni finali

ISTITUTO DELLE SUORE
DELLA SACRA FAMIGLIA
Via Filadelfia 15 - 06143 SPOLETO (PG)
Legale Rappresentante



Ai fini della registrazione fiscale, l'Istituto delle suore della Sacra Famiglia, con sede legale in via Filitteria n° 25, Spoleto (PG), dichiara di essere soggetto all'imposta sul valore aggiunto ed esonerato dagli adempimenti in quanto opera ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131. L'Istituto delle suore della Sacra Famiglia riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua eventuale registrazione, ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Umbria n. 51 /1995, ivi compresi quelli derivanti dall'eventuale erronea dichiarazione di cui al comma che precede.

In merito alla fornitura diretta di farmaci inclusi nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero, presidi e diagnostici destinati all'assistenza integrativa e protesica secondo le normative vigenti, soluzioni, antisettici e disinfettanti, miscele nutrizionali secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli atti di indirizzo aziendali si rinnova il protocollo in essere ad eccezione di quanto non erogabile a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 21 – Foro competente

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Perugia.

L'Istituto delle suore della Sacra Famiglia, con sede legale in via Filitteria n° 25, Spoleto (PG), espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente contratto, ai sensi dell'art. n. 1341 c.c. e di approvare specificatamente quelle di cui all'art. 6 – Liquidazione competenze -, all'art. 7 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari -, all'art. 14 – Controlli -, all'art. 17 - Protezione dei dati personali -, ai sensi dell'art. 1342 c.c..

La presente scrittura in tre originali consta di n° 11 fogli scritti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Sandro Fratini)

Per l'Azienda USL Umbria n° 2, _____

Per l'Istituto delle suore della Sacra Famiglia, _____

Francesca Per

ISTITUTO DELLE SUORE
DELLA SACRA FAMIGLIA
Via Filitteria, 25 - 06043 SPOLETO (PG)
Legale Rappresentante

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
CONSTA DI N. 11 PAGINE.

Foligno, 27/02/15

